

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente

Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (*VAS*), di Valutazione di Impatto Ambientale (*VIA*) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (*VINCA*)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio;

VISTO l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/Gab del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.R. n. 420 /Area1/S.G. del 05/08/2024 con il quale l’Onorevole Giuseppa Savarino è stata nominata assessore regionale con preposizione all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);

VISTO il D.P.Reg. 9 del 5/4/2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016, n 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e successive modifiche ed integrazioni” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n 25 dell’1/06/2022;

VISTO il D.A. 06/GAB del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento;

VISTA la Delibera di Giunta n. 70 del 10/02/2023 ed il D.A.n.194/GAB del 31/05/2023 con il quale è stato adottato il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

- VISTO** il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;
- VISTO** il D.A. n. 22/GAB del 10/02/2025 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 734 del 17/02/2025, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 51 del 14/02/2025, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica il dott. Giuseppe Battaglia;
- VISTA** la Legge Regionale 13 Agosto 2020 n. 19 ed in particolare gli artt. n. 18 e n. 26;
- VISTO** il D.A. n.271 del 23 Dicembre 2021 *"Procedure e criteri metodologici per la valutazione ambientale strategica (VAS) del piano urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell'art. 18, comma 6, della legge regionale 13 Agosto 2020, n 19 e ss.mm.ii."*;
- VISTI** i DD.AA. n. 308 del 23 Dicembre 2022 e n. 167 del 12 maggio 2023 di modifiche ed integrazioni al D.A. 271 del 23 Dicembre 2021;
- VISTA** l'istanza prot. n. 21187 del 12/09/2025, assunta al prot. DRU n. 14037 del 12/09/2025 il Comune di Trecastagni, nella qualità di Autorità Procedente ha trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare corredato degli elaborati progettuali e dal versamento degli oneri istruttori ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) riguardante la "Variante puntuale con eliminazione strada di previsione PRG ricadente nel Comune di Trecastagni, al Foglio14 nelle Particelle N°520,546,545,544,491,543".
- VISTA** la nota prot. n. 14239 del 17/09/2025 del Servizio 4/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, della documentazione trasmessa ai soggetti competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma;
- PRESO ATTO** che sono pervenuti i pareri da parte dei seguenti S.C.M.A.:
- Città Metropolitana di Catania prot. 55539/2025 del 24/09/2025 assunto al prot. DRU n. 14571 del 24/09/2025;
 - Dipartimento Regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico prot. 31113 del 26/09/2025 assunto al prot. DRU n.14779 del 26/09/2025
 - Genio Civile di Catania prot. 115547 del 09/10/2025 assunto al prot. DRU n. 15618 del 09/10/2025;
 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste prot.110365 del 15/10/2025 assunto al prot. DRU n.15888 del 15/10/2025
- CONSIDERATO** che in assenza di ulteriori pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.;
- VISTA** la nota del Servizio 4/DRU, prot. n. 16428 del 24/10/2025, con la quale è stato comunicato al Presidente ed alla segreteria della C.T.S., l'inserimento della documentazione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.), con il codice di procedura n. **4122**, nell'apposito Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali per la "Variante puntuale con eliminazione strada di previsione PRG ricadente nel Comune di Trecastagni, al Foglio14 nelle Particelle N°520,546,545,544,491,543" al fine di acquisire il parere di competenza;
- VISTA** la nota assunta al protocollo generale DRU al n. 17565 del 14/11/2025 con cui il Dipartimento dell'Ambiente ha trasmesso copia del parere reso dalla Commissione Tecnica Specialistica n. 753 del 11/11/2025;
- VISTO** il parere n. 753/2025 del 11/11/2025 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale ha espresso **parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS** della "Variante puntuale con eliminazione strada di previsione PRG ricadente nel Comune di Trecastagni, al Foglio14 nelle Particelle N°520,546,545,544,491,543" **con le raccomandazioni contenute nello stesso** e con

riferimento alla procedura identificata con Cod. Proc. 4122 – Classifica CT_052_0000003
– Autorità Proponente Comune di Trecastagni.

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la Variante puntuale con eliminazione strada di previsione PRG ricadente nel Comune di Trecastagni, al Foglio 14 nelle Particelle N°520,546,545,544,491,543” CT_052_0000003, Codice Procedura 4122, **sia da non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. con le raccomandazioni contenute nel parere n. 753 del 11/11/2025** reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.
- Art. 2)** Il Comune di **Trecastagni (CT)**, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere, che ne costituisce parte integrante, all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.
- Art. 3)** A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, nonché sul “Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche” (<https://svi.regione.sicilia.it/enti/index.php/it/>) **codice procedura 4122** e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione nel sito web di questo DRU, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 24.11.2025

Il Dirigente del Servizio
(Arch. Nunzia Caravello)
Firmato

L'Autorità Competente
Giuseppe Battaglia
Firmato

Il Funzionario
(Antonio Lo Presti)
Firmato



Codice procedura: 4122

Classifica: CT_052_0000003/1

Proponente: Comune di Trecastagni

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di "Variante puntuale con eliminazione strada di previsione PRG ricadente nel Comune di Trecastagni, al foglio 14 nelle particelle n°520, 546, 545, 544, 491, 543" a seguito della intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi, in ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 1403/2024, R.G. n. 228/2024 – Ditta Helios S.r.l.

Procedimento: Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex art.12 D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Parere tecnico predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Urbanistica della Regione Siciliana e contenute nel Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche SI-VVI.

PARERE C.T.S. n. 753/2025 del 11.11.2025

Proponente	Comune di Trecastagni (CT)
Sede Legale	Piazza Marconi - 95039 - Trecastagni
Capitale Sociale	-----
Legale Rappresentante	Sindaco pro-tempore del Comune di Trecastagni
Progettisti	Geom. Silvestro La Mastra Ing. Salvo Flavio La Mastra Geol. Bella Domenico
Località del progetto	Via Michelangelo Buonarroti, Comune di Trecastagni
Data presentazione al dipartimento	prot. DRU n. 14037 del 12/09/2025
Data procedibilità/trasmisione in CTS	17/09/2025
Data Richiesta Integrazione Documentale	-----
Versamento oneri istruttori	€ 3.000,00 del 08.09.2025
Conferenze di servizio	-----
Responsabile del procedimento	Nunzia Caravello
Responsabile istruttore del dipartimento	Antonio Lo Presti
Contenzioso	



VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/2007 e l'art. 4 del D.A. n. 245/Gab del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del territorio e dell'ambiente

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab del 11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/Gab del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per



le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 311/Gab del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/Gab del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/Gab del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/Gab del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/Gab del 29 gennaio 2021 di nomina di n. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/Gab del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/Gab del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/Gab del 29 dicembre 2021 di nomina di n. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A. 36/Gab del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (VInCA), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019".

VISTO il D.A. n. 24/Gab del 31 gennaio 2022 di nomina di n. 1 componente ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 38/Gab del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/Gab del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 116/Gab del 27/05/2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il nucleo di coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 310/Gab del 28/12/2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS.

VISTO il D.A. n.06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.



VISTO il D.A. n. 194/Gab del 31/05/2023 che revoca il D.A. n. 265/Gab del 15/12/2022 e attualizza l'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale,

VISTO il D.A. n. 237/Gab del 29/06/2023 "Procedure per la Valutazione di Incidenza (VIncA);

VISTO il D.A. n. 252/Gab. del 06/07/2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15/12/2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19/01/2022;

VISTO il D.A. n. 282/Gab del 09/08/2023 con il quale è stato nominato il Presidente della CTS nella persona del Prof. Avv. Gaetano Armao;

VISTO il D.A. n. 284/Gab del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/Gab del 02/10/2023 di nomina di n. 23 nuovi commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 365/Gab del 07/11/2023 di nomina di n. 1 nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 372/Gab del 09/11/2023 con il quale è stata rinnovata la nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 373/Gab del 09/11/2023 di nomina di n. 1 nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 381/Gab del 20/11/2023 di nomina di n. 1 nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 132/Gab del 17/04/2024 di nomina di n. 11 nuovi componenti della CTS in sostituzione di altri scaduti e dimissionari;

VISTO il D.A. n. 307/Gab del 03/10/2024, di nomina di n. 2 nuovi componenti della CTS;

VISTO il D.A. n. 328/Gab del 16/10/2024 di nomina di n. 1 nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 337/Gab del 29/10/2024 di nomina di n. 1 nuovo componente della CTS in sostituzione di altri scaduti e dimissionari;

VISTO il D.A. n. 388/Gab del 16/12/2024 di nomina di n. 1 nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 21/Gab del 10/02/2025 con il quale sono stati definiti i nuovi compensi dei commissari della CTS;

VISTO il D.A. n. 22/Gab del 10/02/2025 con il quale è stato definito il nuovo funzionamento della CTS;

VISTO il D.A. n. 44/Gab del 26/02/2025 di nomina di n. 14 nuovi componenti della CTS, in sostituzione dei componenti il cui incarico era scaduto;

VISTO il D.A. n. 46/Gab del 28/02/2025 con il quale è stata stabilita la nuova articolazione della CTS con la nomina della Vice Presidente, del Segretario Coordinatore e dei 3 Coordinatori delle sottocommissioni;



VISTO il D.A. n. 91/Gab del 10/04/2025 di nomina di n. 3 nuovi componenti della CTS in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 136/Gab del 26/05/2025 di nomina di n. 4 nuovi componenti della CTS in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 138/Gab del 28/05/2025 di nomina di n. 1 nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 166/Gab del 23/06/2025 di nomina della Vicepresidente della CTS nella persona dell'Arch. Chiara Tomasino;

VISTO il D.A. n. 246/Gab del 03/09/2025 di nomina di n. 5 nuovi componenti della CTS in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA l'istanza prot. n. 21187 del 12/09/2025, assunta al protocollo DRU al n. 14037 del 12/09/2025, il Comune di Trecastagni nella qualità di Autorità Procedente ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'acquisizione del provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS ex art.13 del suddetto Decreto relativamente alla "Variante puntuale con eliminazione strada di previsione PRG ricadente nel Comune di Trecastagni, al foglio 14 nelle particelle n° 520, 546, 545, 544, 491, 543";

PRESO ATTO che l'avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico si è reso necessario in esecuzione della Sentenza n. 1403/2024, Reg. Gen. n. 228/2024, emessa dal T.A.R. Sicilia – Sezione staccata di Catania, Sezione Seconda, in data 11/04/2024, a seguito del ricorso presentato dalla società Helios s.r.l. la quale, giusta istanza prot. n. 29389 del 23/11/2023, aveva richiesto al Comune di Trecastagni di procedere alla riclassificazione urbanistica di una porzione di territorio comunale, a seguito della mancata realizzazione della strada prevista dal PRG e della decorrenza del termine quinquennale ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 327/2001;

PRESO ATTO che l'Autorità procedente, con la citata nota prot. n. 21187 del 12/09/2025, ha comunicato di avere depositato nel Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali il Rapporto Preliminare, comprendente una descrizione del piano/programma da sottoporre a verifica di assoggettabilità, le informazioni di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e gli elaborati di seguito elencati, necessari all'espletamento delle attività istruttorie di codesta Autorità competente:



- rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS semplificato;
- dichiarazione professionista che ha redatto rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS;
- relazione tecnica che illustra le motivazioni della variante ed i criteri che vengono adottati per il nuovo assetto urbanistico;
- planimetrie a scala adeguata che confronta l'assetto urbanistico attuale e quello modificato;
- studio geologico;
- studio di compatibilità idraulica;
- studio di invarianza idraulica;
- copia della quietanza di pagamento del contributo per le spese d'istruttoria;

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito internet del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

VISTA la nota prot. n. 14239 del 17/09/2025 con la quale il Servizio 4 - Affari Urbanistici Sicilia Orientale ha comunicato l'avvio della fase di consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla proposta "*Comune di Trecastagni (CT), codice istanza n. 3981, codice procedura n. 4122 - Istanza ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. di attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla Variante puntuale con eliminazione strada di previsione PRG ricadente nel Comune di Trecastagni, al foglio 14 nelle particelle n°520, 546, 545, 544, 491, 543*", chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:

- Dipartimento Regionale dell'Ambiente
- Dipartimento Regionale Tecnico
- Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
- Dipartimento Regionale dell'Energia
- Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste
- Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
- Dipartimento Regionale Finanze e Credito
- Dipartimento per la pianificazione strategica
- Ente Parco dell'Etna
- Città Metropolitana di Catania



- Dipartimento della Protezione Civile
- Ufficio Genio Civile di Catania
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
- ASP Catania
- Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania

CONSIDERATO che risultano pervenuti i seguenti pareri:

- nota prot. n. 110365 del 15/10/2025 dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania, acclarata al protocollo del DRU al n. 15888 del 15/10/2025, con cui si comunica che "la richiesta di attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa a Variante puntuale con eliminazione strada di previsione PRG ricadente nel Comune di Trecastagni, al foglio 14 nelle particelle n°520, 546, 545, 491 e 543 non ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 R.D.L. 3267/1923 e che pertanto non si rende necessario il rilascio del Nulla Osta ai fini del Vincolo Idrogeologico da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania";
- nota prot. n. 0055539/2025 del 24/09/2025 della Città Metropolitana di Catania, acclarata al protocollo del DRU al n. 14571 del 24/09/2025, con cui si comunica che "la Città Metropolitana di Catania non ha avviato la procedura di redazione del Piano Coordinato Metropolitan (PCM), in quanto è ancora in attesa dell'approvazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) di competenza Regionale. Nel Piano Territoriale Provinciale della Città Metropolitana di Catania (PTRct), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.47 del 11 ottobre 2011, non si precisa in ordine al territorio oggetto della comunicazione. Per tale motivo non ci sono le condizioni per esprimere parere di coerenza con gli obiettivi di area vasta come previsto dall'art. 7 della L.R. 19/2020";

LETTA la Relazione tecnica a firma del Responsabile del Settore III – Urbanistica, Territorio e Ambiente del Comune di Trecastagni Geom. Silvestro La Mastra, in cui è riportato quanto segue:

"L'avvio del procedimento di variante dello strumento si è reso necessario in esecuzione della Sentenza n. 1403/2024, Reg. Gen. n. 228/2024, emessa dal T.A.R. Sicilia – Sezione staccata di Catania, Sezione Seconda, in data 11 aprile 2024, a seguito del ricorso presentato dalla società "Helios S.r.l.". Quest'ultima aveva richiesto al Comune di Trecastagni, con istanza prot. n. 29389 del 23 novembre 2023, di procedere alla riclassificazione urbanistica di una porzione di territorio comunale, a seguito della mancata realizzazione della strada prevista dal PRG e della decorrenza del termine quinquennale ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 327/2001. Le particelle catastali oggetto della richiesta — identificate al Foglio 14, numeri 491, 520, 543, 544, 545, 546 del N.C.E.U. — erano state in passato destinate in parte alla realizzazione di un'infrastruttura viaria di progetto, che come detto precedentemente non fu mai concretamente realizzata.

Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso, ordinando al Comune di definire espressamente il procedimento avviato, entro 90 giorni dalla comunicazione



amministrativa della decisione. Al fine di garantire il rispetto del termine assegnato, è stato inoltre nominato un Commissario ad acta, individuato nel Responsabile del V Settore "Urbanistica" del Comune di Sant'Agata Li Battiati

SITUAZIONE URBANISTICA E CATASTALE ATTUALE (da CDU)

Le particelle oggetto della presente riclassificazione urbanistica — identificate al Foglio 14 del N.C.E.U. del Comune di Trecastagni con i numeri 520, 546, 545, 544, 491, 543 — ricadono attualmente in differenti zone urbanistiche secondo le previsioni del Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n. 272 del 23 novembre 2012, previo parere ambientale favorevole n. 486 del 25 settembre 2012 emesso ai sensi del decreto legislativo 152/2006 (VAS), e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 27 del 4 gennaio 2013.

Nello specifico:

Le particelle 520, 546 e 545 ricadono in prevalenza in zona "F1" — Attrezzature di interesse collettivo, secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, e in piccola parte su sede stradale, sia esistente (Via Vittime delle Foibe) sia di previsione. Le particelle 544, 491 e 543 risultano invece prevalentemente classificate in zona "E2" — Aree per parchi agricoli periurbani, con parziale sovrapposizione a sede viaria.

Per tutte le particelle in oggetto erano state previste destinazioni funzionali che comportavano vincoli preordinati all'espropriazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 327/2001. Tali vincoli risultano oggi decaduti per decorrenza dei termini massimi di efficacia previsti dalla normativa vigente, in assenza di avvio di procedimenti espropriativi o realizzazione delle opere pubbliche previste".

RILEVATO che la suddetta Relazione tecnica riporta le seguenti conclusioni:

"In esecuzione della Sentenza TAR Sicilia – Sez. Catania n. 1403/2024, si propone l'adozione di una variante urbanistica puntuale finalizzata alla riclassificazione delle particelle catastali interessate (foglio 14, particelle nn. 491, 520, 543, 544, 545, 546), attualmente prive di concreta attuabilità a causa della decadenza dei vincoli espropriativi e della destinazione a viabilità mai realizzata.

La variante non introduce nuovo carico urbanistico ai fine della verifica degli standard urbanistici, né richiede opere pubbliche compensative, e risponde esclusivamente all'esigenza di regolarizzare e riorganizzare il disegno urbanistico locale in modo coerente con l'assetto urbanistico esistente. In particolare, la proposta integra le previsioni vigenti, estendendo funzionalmente le zone territoriali adiacenti:

- le aree già destinate a viabilità saranno assorbite in zona "F1" — Attrezzature di interesse collettivo;*
- e in zona "E2" — Aree per parchi agricoli periurbani, a seconda dei contesti confinanti.*

L'intervento rispetta i parametri urbanistici ed edilizi, nonché dei vincoli ambientali e paesaggistici vigenti, e risponde al principio di buon andamento e razionalità della pianificazione, assicurando l'uso legittimo del suolo e la salvaguardia del paesaggio locale.

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, il Rapporto Preliminare Ambientale redatto dal Dott. Geologo Domenico Orazio Maria Bella, di cui nel seguito vengono riportati gli elementi aventi rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni, strutturati in



base ai criteri previsti dall'Allegato I della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006:

“Descrizione degli effetti qualitativi della riclassificazione

La presente relazione riguarda l'istanza di riclassificazione urbanistica dei terreni ricadenti all'interno dei confini amministrativi del Comune di Trecastagni (CT) in Corso Michelangelo Buonarroti 59, foglio 14 nelle particelle n° 520, 546, 545, 544, 491, 543. In tali terreni lo strumento urbanistico comunale PRG aveva previsto la realizzazione di una strada di collegamento ad oggi il vincolo espropriativo risulta decaduto. A tal fine il soggetto proponente richiede procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata trattandosi di “Varianti finalizzate alla riclassificazione di aree interessate dalla decadenza dei vincoli espropriativi” in terreni non interessati da vincoli, così come riportato dalla normativa di riferimento. L'oggetto della variante riguarda un terreno di superficie pari a 1040 mq, l'estensione risulta di esigua rilevanza per dimensioni. La presente variante riguarda una riclassificazione dei terreni secondo la zonizzazione ivi esistente e questo non comporta alcuna modifica agli equilibri ambientali già presenti brevemente seguito descritti:

Flora e Fauna

Dal punto di vista faunistico, paesaggistico e di vegetazione l'area non presenta particolarità di rilievo o elementi di elevato interesse, si tratta per lo più di specie endemiche. La fauna così come per la vegetazione, in generale, ha subito una drastica riduzione a seguito di urbanizzazione, sia in termini quantitativi che qualitativi. La zona non è interessata da corridoi ecologici.

Geomorfologia

Per quanto riguarda i fattori geomorfologici, così come riportato nello studio geologico allegato non sono presenti vincoli o siti d'attenzione PAI che ne possano pregiudicare la destinazione.

Idrogeologia

Dal punto di vista idrogeologico, la variante non produce alcuna interazione con le acque sotterranee, molto profonde.

Idraulica

La variante non produce alcuna variazione dell'assetto torrentizio, né condiziona il deflusso idrico superficiale.

Clima acustico e qualità dell'aria

La zona in oggetto è posta al limite di un'area urbanizzata con una discreta attività umana. La zona è caratterizzata da un'attività antropica piuttosto blanda che non subirà alcun incremento acustico rilevante. Non esistono attività nella riclassificazione che possano determinare un deterioramento della qualità dell'aria.

Accessibilità dell'area

L'accessibilità all'area è garantita da strade pubbliche già esistenti.

Illuminazione dell'area

Al momento l'area è inserita in un contesto urbanizzato provvista di illuminazione artificiale.

Recettori antropici sensibili

Nell'immediato intorno non ne sono segnalati.

Reti tecnologiche



Sono presenti le reti dei servizi, acqua, energia elettrica e telefonica, reti di smaltimento acque piovane

Paesaggistico

La variante determina un impatto positivo al contesto paesaggistico”;

VISTE le conclusioni contenute nel Rapporto Preliminare Ambientale nelle quali è così riportato:

“Alla luce di quanto sopra evidenziato è possibile sintetizzare quanto segue:

La variante interessa un'area che è individuata all'interno di terreni con accesso da Corso Michelangelo Buonarroti 59, catastalmente individuati al foglio 14 nelle particelle n° 520, 546, 545, 544, 491, 543;

che in tali terreni lo strumento urbanistico comunale PRG aveva previsto la realizzazione di una strada di collegamento con vincolo espropriativo decaduto;

Che la ditta Helios S.r.l., proprietaria dei terreni, ha presentato istanza di riclassificazione datata 23/11/2023 (prot n° 29389), a seguito della decadenza del vincolo;

Che, a seguito del silenzio del Comune di Trecastagni, la ditta istante ha presentato ricorso presso il TAR Catania in data 02/02/2024;

Che, a seguito dell'accoglimento del ricorso con sentenza n° 1403/2024 del 12/04/2024 il Presidente del TAR Catania, Sezione 2, Dott. Daniele Burzichelli ha nominato quale commissario ad Acta il Responsabile del V Settore Urbanistica del Comune di Sant'Agata Li Battiati il Dott. Carmelo Strano che ha attivato tutte le procedure necessarie a dare risposta a quanto il tribunale ha sentenziato.

Sotto l'aspetto ambientale, oggetto di questo Rapporto Preliminare di Assoggettabilità semplificato, ai sensi dell'art 2.1.1. del D.A. della Regione Sicilia n° 271/gab del 23/12/2021, rubricato come “PROCEDURE E CRITERI METODOLOGICI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E DELLE VARIANTI ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE IN ATTUAZIONE DELL'ART 18 DELLA LEGGE REGIONALE 13/08/2020 N° 19 è possibile asserire quanto segue:

che la riclassificazione richiesta non andrà a modificare piani o programmi urbanistici esistenti;

che l'area è servita da reti dei servizi, acqua, energia elettrica e telefonica;

che l'area oggetto di intervento, non rientra in ambiti di protezione ambientale quali:

parchi, riserve, P.A.I., etc. (All. 2);

che l'intervento in esame può considerarsi quale variante di “piccola area a livello locale”.

Che l'unico vincolo è paesaggistico, ai sensi art 136 del D. legsl 42/04 (All. 3) ma la variante migliora la condizione del paesaggio rispetto alla precedente destinazione stradale”;

LETTA la Relazione Geologica (ai sensi del Decreto Assessoriale n° 120 del 14/07/2021) a firma del Dott. Geologo Domenico Bella, le cui conclusioni riportano quanto segue:

“Alla luce delle osservazioni fin qui prodotte si può sintetizzare quanto segue:

- il sito e le aree al contorno presentano buona stabilità geomorfologica, conseguenza delle contenute pendenze topografiche e della discreta qualità geomeccanica dei terreni lavici presenti in copertura e nel sottosuolo, per uno*



spessore di diverse centinaia di metri;

- *esso insiste sui terreni vulcanoclastici: Piroclastiti sabbiose su scorie e breccie vulcanoclastiche;*
- *l'insieme dei due litotipi e la sottostante litostratigrafia garantiscono un discreto comportamento geotecnico dei terreni e pertanto non si configurano problemi di ordine geotecnico;*
- *la buona permeabilità e condizione litotecnica dei materiali presenti in superficie ed in profondità sono tali da assicurare una buona capacità di infiltrazione delle acque superficiali;*
- *la falda idrica si colloca a circa 220 m dal piano campagna, in modo da non configurarsi alcun ruolo in termini geotecnici;*
- *Non sono presenti elementi tettonici e di fratturazione;*

Per quanto riguarda le pericolosità geologiche si sintetizza quanto segue:

- *la pericolosità geomorfologica è ritenuta assente;*
- *la pericolosità idraulica è assente;*
- *la pericolosità idrogeologica è assente.;*
- *la pericolosità sismica è definita alta per i terremoti a carattere regionale, in quanto area ricade nel territorio comunale di Trecastagni, in un contesto che ha risentito dell'azione sismica dei grandi terremoti a carattere regionale. Per quanto riguarda la pericolosità sismica indotta dalla sismicità locale si valuta bassa.*

Per quanto riguarda la Suscettività all'uso di suolo la zona è definita:

- *Classe A 3 Suscettività d'uso non condizionata in quanto l'area non presenta particolari limitazioni all'utilizzo e/o modifica della destinazione d'uso e per la quale deve essere direttamente applicato quanto prescritto dalle vigenti norme tecniche. Nella fattispecie l'area ha bassa acclività, è priva di particolari problematiche geologiche, geomorfologiche, idrauliche, idrogeologiche o litotecniche.*

In sintesi: la zona si reputa stabile e le eventuali trasformazioni tipiche della zonizzazione richiesta a seguito della decadenza dei vincoli della strada di previsione urbanistica non producono problematiche di carattere geologico, geomorfologico e sismico".

LETTO lo Studio di Compatibilità Idraulica (D.A. n. 117 del 07/07/2021) a firma del Dott. Geologo Domenico Bella, le cui conclusioni riportano quanto segue:

Il presente lavoro consiste nella valutazione quali quantitativa della compatibilità idraulica ed ambientale, ai sensi del D.A. n. 117 DEL 07/07/2021, di un'area soggetta a "Variante puntuale con eliminazione strada di previsione PRG ricadente nel foglio 14 nelle particelle n° 520, 546, 545, 544, 491, 543, 548". Nella fattispecie la variante nasce da una richiesta prodotta dalla ditta Helios S.r.l che, in virtù della intervenuta decadenza dei vincoli relativi ad una strada di previsione urbanistica ricadente all'interno dei terreni di proprietà, individuati catastalmente al Foglio 14 nelle particelle N° 520, 546, 545, 544, 491, 543, ha presentato ricorso notificato in data 02/02/2024, presso il TAR Catania, contro il silenzio del Comune di Trecastagni ad una richiesta di riclassificazione, presentata con istanza 23/11/2023 (prot n° 29389) Per tale motivo lo scrivente ha ritenuto opportuno effettuare uno studio di compatibilità idraulica considerando:



Fase ante operam la strada di previsione urbanistica di 1040 mq con superficie impermeabilizzata;

Fase post operam le previsioni urbanistiche derivanti da riclassificazione

Tipologia superficie	Grado di permeabilità (qualitativo)	Superficie (m2)
Zona F1 (part. 520, 546, 545)	Impermeabile	680
zona E2 (part 544, 491, 543)	Permeabile	360

Sotto l'aspetto della compatibilità idraulica, su base speditiva, è possibile asserire che questa riclassificazione non comporta alcuna problematica geomorfologica ed idraulica in quanto:

Le pendenze sono lievi;

I terreni sono permeabili;

Non sono presenti zone di Pericolosità geomorfologica ed idraulica da PAI Sicilia.

Inoltre il calcolo in fase post operam, rispetto ad una fase post operam, con riclassificazione produce un decremento delle portate di deflusso verso la quota più bassa:

Tr	Ante operam (vincolo strada)	Post operam (vincolo decaduto)	differenza
10	0,07	0,05	0,02
30	0,09	0,06	0,03
50	0,10	0,07	0,03
100	0,12	0,08	0,04
200	0,13	0,08	0,05
300	0,13	0,09	0,04

La zona E2 non subirà trasformazioni mentre la zona F1 è soggetta a trasformazioni rispetto all'attuale condizione. In base allo studio qui realizzato, corredato da calcoli idrologici ed idraulici, è possibile fornire parere di compatibilità idrologico ed idraulica alla riclassificazione richiesta”;

LETTA la Relazione di Invarianza Idraulica (DDG 102 del 23/06/2021) a firma del Dott. Geologo Domenico Bella, da cui si rileva, tra l'altro, quanto segue:

VINCOLI GRAVANTI SULL'AREA D'INTERVENTO

Il luogo oggetto di variante puntuale:

- *non è sottoposto a vincolo idrogeologico;*
- *non è sottoposto a vincolo idraulico del PAI;*
- *non è sottoposto a vincolo geomorfologico del PAI;*
- *non è sottoposta a censimento incendi;*
- *non rientra all'interno o in vicinanza di area boschiva (Carta forestale DLgs 227/01: Bosco ai sensi dell'art.2 D. L. 18 maggio 2001, n. 227);*
- *non rientra all'interno di aree SIC/ZSC (siti di importanza comunitaria/zone speciale di conservazione) o ZPS (zone di protezione speciale).*
- *non rientra in aree a rischio alluvioni (ISPRA);*
- *si sviluppa fuori dalle aree demaniale dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche in genere;*



- la porzione occidentale rientra nell'Habitat: 82.3 CORINE Biotopes – Colture estensive (Identificativo del biotopo: SIC71150 - INDICI DI VALUTAZIONE IN CLASSI: Valore Ecologico: Bassa Sensibilità Ecologica: Molto bassa Pressione Antropica: Media Fragilità Ambientale: Molto bassa)
- non presentano peculiarità negli studi di Microzonazione simica redatti dal D.P.R.C.;
- rientra nel Piano Paesaggistico Catania, all'interno del campo PL18;

CONCLUSIONI

Il presente lavoro consiste nella valutazione quali quantitativa della compatibilità idraulica ed ambientale e di invarianza idrologica ed idraulica, ai sensi del DDG n. 102 del 23/06/2021, di un'area soggetta a "Variante puntuale con eliminazione strada di previsione PRG ricadente nel foglio 14 nelle particelle n° 520, 546, 545, 544, 491, 543, 548".

Nella fattispecie la variante nasce da una richiesta prodotta dalla ditta Helios S.r.l che, in virtù della intervenuta decadenza dei vincoli relativi ad una strada di previsione urbanistica ricadente all'interno dei terreni di proprietà, individuati catastalmente al Foglio 14 nelle particelle N° 520, 546, 545, 544, 491, 543, 548, ha presentato ricorso notificato in data 02/02/2024, presso il TAR Catania, contro il silenzio del Comune di Trecastagni ad una richiesta di riclassificazione, presentata con istanza 23/11/2023 (prot n° 29389) Per tale motivo lo scrivente ha ritenuto opportuno effettuare uno studio di compatibilità idraulica ed un calcolo dell'invarianza idraulica considerando:

Fase ante operam la strada di previsione urbanistica di 1040 m2 con superficie impermeabilizzata;

Fase post operam le previsioni urbanistiche derivanti da riclassificazione

Tipologia superficie	Grado di permeabilità (qualitativo)	Superficie (m2)
Zona F1 (part. 520, 546, 545)	Impermeabile	680
zona E2 (part 544, 491, 543)	Permeabile	360

Sotto l'aspetto della compatibilità idraulica, su base speditiva, è possibile asserire che questa riclassificazione non comporta alcuna problematica geomorfologica ed idraulica in quanto:

Le pendenze sono lievi;

I terreni sono permeabili;

Non sono presenti zone di Pericolosità geomorfologica ed idraulica da PAI Sicilia.

Inoltre il calcolo in fase post operam, rispetto ad una fase post operam, con riclassificazione produce un decremento delle portate

elaborazione	Ante operam	Post operam	
	Strada di previsione	E2	F1
c	1	0,20	0,50
z x S	1040	360	680
h (m)	0,05998	0,05998	0,05998
Q (mc/s)	0,051	0,0036	0,017
Q (l/s)	51,98	3,60	17,00



Quindi, considerando una variazione delle previsioni urbanistiche, in forza anche della sentenza n° 1403/2024 del 12/04/2024 del TAR Catania, Sezione 2, è possibile affermare che dai calcoli emerge una riduzione di 31,38 l/sec. Il valore del coefficiente medio di deflusso diventa, nella condizione peggiore 0,40 (rispetto ad 1 della strada di previsione). Per quanto riguarda le misure compensative, si prevede un pozzo assorbente per quanto riguarda le condizioni previste nella fase post operam.

Per quanto riguarda la condizione ante operam (strada) il volume da invasare sarebbe di 215 m³ mentre nella condizione derivante da riclassificazione è di 60 m³.

In base all'analisi compiuta, è possibile fornire parere di fattibilità riguardo l'invarianza idraulica, alla riclassificazione richiesta".

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATO che la proposta in esame, rubricata come "*Variante puntuale con eliminazione strada di previsione PRG ricadente nel Comune di Trecastagni, al foglio 14 nelle particelle n° 520, 546, 545, 544, 491, 543*" a seguito della intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi, in ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 1403/2024, R.G. n. 228/2024", riguarda la Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 dei D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. della riclassificazione urbanistica di una porzione di area estesa 1.040 mq ricadente nel foglio di mappa 14 particelle n. 520, 546, 545, 544, 491 e 543 del Comune di Trecastagni;

CONSIDERATO che la porzione di territorio effettivamente interessata dall'intervento di riclassificazione urbanistica risulta comunque contenuta, essendo pari a 1.040 mq e consistente in fascia pseudo rettilinea lunga 260 m con 4 m di larghezza, ricadente sul margine est delle particelle catastali n. 520, 546, 545, 544, 491 e 543 del foglio di mappa 14 del Comune di Trecastagni, delimitata a nord alla via Vittime delle Foibe, ad ovest dalla via Michelangelo Buonarroti, a sud ed a est da altre aree;

CONSIDERATO che l'area oggetto della proposta, in precedenza classificata come strada di PRG dallo strumento urbanistico comunale, in ragione della decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio risulta priva di concreta disciplina urbanistica per cui, in ragione della Sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 1403/2024, R.G. n. 228/2024, vi è l'obbligo in capo al Comune di Trecastagni di reintegrare la disciplina urbanistica dell'area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione;

PRESO ATTO che, secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, le particelle n. 520, 546 e 545 ricadono in prevalenza in zona "F1 - Attrezzature di interesse collettivo" e in piccola parte su sede stradale sia esistente (via Vittime delle Foibe) che di previsione, mentre le particelle n. 544, 491 e 543 ricadono prevalentemente in zona "E2 - Aree per parchi agricoli periurbani" con parziale sovrapposizione a sede viaria;

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione trasmessa dal Comune di Trecastagni afferente alla riclassificazione urbanistica dell'area di 1.040 mq in precedenza inquadrata urbanisticamente;

CONSIDERATO E VALUTATO che la variante urbanistica proposta integra le previsioni vigenti estendendo funzionalmente le zone territoriali adiacenti, sicché le aree già destinate a viabilità complessivamente ampie 1.040 mq, per i 680 mq ricadenti nelle particelle 520, 546 e 545 saranno assorbite in zona "F1 - Attrezzature di interesse collettivo", e per i 360 mq saranno assorbite in zona



“E2 - Aree per parchi agricoli periurbani”, ciò in aderenza ai contesti urbanistici confinanti;

CONSIDERATO E VALUTATO che non risultano pervenuti pareri ed osservazioni da parte dei S.C.M.A. invitati ad esprimersi, a meno dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania (nota prot. n. 110365 del 15/10/2025 acclarata al protocollo del DRU al n. 15888 del 15/10/2025), che comunica che non si rende necessario il rilascio del proprio Nulla Osta ai fini del Vincolo idrogeologico, e della Città Metropolitana di Catania (nota prot. n. 0055539/2025 del 24/09/2025 acclarata al protocollo del DRU al n. 14571 del 24/09/2025), che comunica non esserci le condizioni per esprimere il proprio parere di coerenza con gli obiettivi di area vasta;

CONSIDERATO che l'assenza del parere da parte dei S.C.M.A. invitati è da ritenersi, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, quale espressione di assenza di livelli di criticità del contesto ambientale interessato dalla verifica degli eventuali impatti significativi che la variazione della destinazione d'uso in oggetto potrebbe produrre;

CONSIDERATO E VALUTATO che non si ritiene che la proposta di riclassificazione possa determinare impatti significativi sul suolo e sul paesaggio locale, atteso che essa consiste, in sintesi, nella eliminazione delle previsioni del PRG di realizzazione di nuova viabilità su una superficie di 1.040 mq e per una lunghezza di 60 m, con la riconduzione delle superfici interessate a zona “F1 - Attrezzature di interesse collettivo” per 680 mq (particelle 520, 546 e 545) e a zona “E2 - Aree per parchi agricoli periurbani” per 360 mq (particelle 544, 491 e 543);

VALUTATO lo Studio di Compatibilità Idraulica da cui si rileva il parere favorevole di compatibilità idrologico ed idraulica per la riclassificazione urbanistica proposta, in quanto la zona E2 non subirà trasformazioni mentre la sola zona F1 sarà soggetta a trasformazioni rispetto all'attuale condizione;

VALUTATA la Relazione di Invarianza Idraulica da cui si rileva che la riclassificazione urbanistica proposta non comporta alcuna problematica geomorfologica ed idraulica sotto l'aspetto della compatibilità idraulica, in quanto si registra un decremento delle portate pari a 31,38 l/sec a causa dell'aumento delle superfici permeabili;

CONSIDERATO che l'area in esame non ricade all'interno di aree soggette a delimitazioni dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) che definisce le aree a rischio di frana ed a rischio idraulico, non ricade all'interno di aree soggette a Vincolo idrogeologico e non ricade all'interno di aree perimetrate da Rete Natura 2000 risultando quindi estranea a Zone Speciali di Conservazione (ZSC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione e Protezione Speciale (ZSC/ZPS);

VALUTATO E CONSIDERATO che l'area in esame ricade all'interno del Paesaggio locale 18 “Area Metropolitana: Hinterland della città di Catania” del Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella Provincia di Catania, e dall'elaborato relativo alle Schede Paesaggi Locali si rileva che in ragione del dominio della componente antropica su quella naturale non sono presenti aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale-biotopi né aree naturali protette e siti Natura 2000;

VALUTATO complessivamente che la proposta di variante puntuale riguarda una porzione di terreno di 1.040 mq, in un'area antropizzata ed intorno alla quale insiste già una significativa urbanizzazione in ragione della presenza delle reti elettriche, idriche e telefoniche, e che essa non prevede effetti significativi sulle matrici ambientali;



CONSIDERATO CHE in ossequio ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani o programmi di cui all'art. 12 del D. lgs 152/2006, non si rinvencono elementi di criticità in relazione a possibili impatti significativi sull'ambiente.

CONSIDERATO inoltre che il progetto in questione non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 che impongono la necessità di approfondire ulteriormente il progetto tramite assoggettamento a procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

COSIDERATO E VALUTATO che l'intervento oggetto dalla variante non appare in grado di generare impatti rilevanti a carico dell'ambiente, del patrimonio storico-culturale e dell'ambiente urbano;

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

Parere di **non assoggettabilità alla procedura di VAS** della proposta di "*Variante puntuale con eliminazione strada di previsione PRG ricadente nel Comune di Trecastagni, al foglio 14 nelle particelle n°520, 546, 545, 544, 491, 543*" a seguito della intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi, in ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 1403/2024, R.G. n. 228/2024, con le seguenti raccomandazioni:

- 1) favorire un idoneo grado di permeabilità degli spazi scoperti, per il drenaggio superficiale e nel sottosuolo delle acque meteoriche;
- 2) eventuali essenze arboree e arbustive autoctone presenti nelle eventuali aree a verde, dovranno essere salvaguardate e mantenute;
- 3) per le eventuali aree a verde, porre a dimora un'adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, atta a ridurre gli effetti della pioggia battente, delle emissioni generate dal traffico veicolare e ad ombreggiare eventuali veicoli in sosta;
- 4) scavi e movimenti di terra dovranno essere limitati a quelli strettamente necessari, evitando modifiche delle condizioni piano altimetriche dei luoghi oggetto degli eventuali interventi;
- 5) per la sistemazione delle aree esterne deve essere recepito il "principio di invarianza idrologica e idraulica" per la circolazione controllata delle acque superficiali;
- 6) per le eventuali aree esterne interessate da pavimentazioni si dovranno prevedere soluzioni di copertura permeabile al fine di permettere il massimo drenaggio dell'acqua meteorica;
- 7) Al fine di migliorare l'inserimento ambientale e paesaggistico del Piano dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Preliminare Ambientale.
- 8) in fase di cantiere adottare idonee misure di mitigazione delle emissioni inquinanti, delle polveri provenienti dai lavori di movimentazione terra e delle emissioni acustiche dei macchinari di cantiere;
- 9) per eventuali edifici di progetto, favorire l'utilizzo di sistemi per la raccolta e recupero dell'acqua piovana mediante adeguati serbatoi a fini irrigui delle aree a verde;



- 10) eventuali edifici dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto della vigente normativa attraverso Edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building), edifici a consumo energetico quasi nullo;
- 11) dovrà essere previsto uno specifico e idoneo spazio per l'alloggio dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- 12) eventuali impianti di dispersione di acque nere trattate, dovranno essere collocati a una profondità minima di 60 cm dal p.c., al fine di non configurarsi come scarichi nel sottosuolo i quali sono vietati dal combinato disposto dell'art. 104, commi 1 e 8 e dell'art. 113, comma 4, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed in ogni caso devono essere rispettate le indicazioni di cui alla Delibera CITAI del 04/02/1977;

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale; pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di variante puntuale.



**ATTESTAZIONE PRESENZA DEI COMPONENTI
ADUNANZA DEL 11.11.2025 COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale**

I sottoscritti, preso atto del verbale della riunione del 11.11.2025, attesta il voto dai componenti espresso e verbalizzato e la presenza e l'assenza degli stessi.

1.	ARMAO	Gaetano	PRESENTE ENTRA 12.00
2.	BARATTA	Domenico	PRESENTE
3.	BORDONE	Gaetano	PRESENTE
4.	CASINOTTI	Antonio	PRESENTE ESCE 11.30 Entra 15.00
5.	CASTELLANO	Gianlucio	PRESENTE
6.	CILONA	Renato	PRESENTE
7.	CURRO	Gaetano	PRESENTE
8.	D'AMATO	Salvatore	PRESENTE
9.	DIELI	Tiziana	PRESENTE
10.	D'URSO	Alessio	PRESENTE ENTRA 11.50 ESCE 15.30
11.	FALCONE	Antonio	PRESENTE ESCE 14.30
12.	FERRAÙ	Giovanni	PRESENTE
13.	FICANO	Filippo	PRESENTE
14.	GAMBINO	Antonino	PRESENTE
15.	GENTILE	Giuseppe	PRESENTE ENTRA 11.00
16.	GUGLIELMINO	Antonino	PRESENTE
17.	ILARDA	Gandolfo	PRESENTE ENTRA 11.59
18.	IUDICA	Carmelo	PRESENTE
19.	LATONA	Roberto	PRESENTE
20.	LA CARRUBBA	Alberto	PRESENTE ESCE 14.30
21.	MAIO	Pietro	PRESENTE ENTRA 11.45
22.	MANGIAROTTI	Maria Stella	PRESENTE
23.	MARRONE	Roberta	PRESENTE
24.	MARTORANA	Giuseppe	PRESENTE
25.	MELI	Matteo	PRESENTE
26.	MIGNEMI	Giuliano	PRESENTE
27.	MINARDI	Francesco	PRESENTE
28.	MINNELLA	Vincenzo	PRESENTE
29.	MODICA	Dario	PRESENTE
30.	MONTALBANO	Luigi	PRESENTE
31.	ORIFICI	Michele	PRESENTE
32.	PAGANO	Andrea	PRESENTE
33.	PALADINO	Francesco	PRESENTE
34.	PATANELLA	Vito	PRESENTE ENTRA 11.35 ESCE 14.30
35.	PELLERITO	Santino	PRESENTE
36.	PERGOLIZZI	Michele	PRESENTE ENTRA 11.47
37.	PISCIOTTA	Antonino	PRESENTE
38.	PUNTARELLO	Giovanni	PRESENTE ESCE 13.48
39.	RANIOLO	Ignazio	PRESENTE
40.	RONSI Valle	Fausto	PRESENTE
41.	SALVIA	Pietro	PRESENTE
42.	SANTINI	Attilio	PRESENTE
43.	SANTORO	Giampiero	PRESENTE
44.	SAPIA	Giuseppe	PRESENTE
45.	SAVASTA	Giovanni	PRESENTE ENTRA 11.48
46.	SEIDITA	Giuseppe	PRESENTE
47.	SEMILIA	Barbara	PRESENTE
48.	SEMINARA	Salvatore	PRESENTE ENTRA 14.20



49.	SPINELLO	Daniele	PRESENTE
50.	TOMASINO	Maria Chiara	PRESENTE ESCE 16.22
51.	TORTORA	Adriano	PRESENTE
52.	VERNOLA	Marcello	ASSENTE
53.	VILLA	Daniele	PRESENTE ENTRA 12.35
54.	VIOLA	Salvatore	PRESENTE ENTRA 11.45
55.	VOLPE	Gioacchino	PRESENTE

Il Presidente
Prof. Avv. G. Armao